

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente capitolato la gestione del servizio delle pubbliche affissioni aventi finalità commerciali, intendendosi per tale sia la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni sia l'accertamento e la riscossione dei relativi diritti.
Sono comprese tra quelle affidate in concessione le affissioni di carattere funebre.

ART. 2 CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione avente come corrispettivo l'esecuzione di impianti per l'affissione di manifesti.

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'art. 53 D.lgs. 446/97, istituito con D.M. 289/2000 presso il Ministero delle Finanze, alla data di scadenza di presentazione dell'offerta, ovvero nei limiti stabiliti dalla legge sono ammessi anche gli altri soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b) D.lgs. 446/97.

I requisiti d'ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata del contratto, fermo restando il disposto dell'art. 3 del D.L. 30/09/05 n. 203 convertito nella L. 248/2005.

ART. 3 OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTO

La Ditta concessionaria è obbligata ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di Legge concernenti la materia delle affissioni, regolate dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento Comunale e la tariffa in vigore alla data dell'emanazione del bando di gara.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

La durata della concessione è stabilita in anni 6 con decorrenza dal 1.10. 2009.

Qualora non fosse possibile fare decorrere la concessione da tale data, il periodo di affidamento si intenderà corrispondentemente spostato, ferma restando la durata.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che dovessero portare all'abolizione dell'appalto.

In questo caso il Comune unilateralmente stabilirà, applicando un criterio proporzionale con riferimento al periodo residuo, la misura del corrispettivo spettante alla ditta a ristoro delle spese sostenute per la esecuzione degli impianti che costituisce il corrispettivo dell'appalto ai sensi del superiore art. 2 e del successivo art. 5.

Uguale, nel caso che fossero emanate durante il corso dell'appalto disposizioni che dovessero variare i presupposti, le condizioni saranno rivedute unilateralmente dal Comune.

ART. 5

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il concessionario, a titolo di corrispettivo dello svolgimento del servizio delle affissioni oggetto del presente capitolato con i benefici e gli obblighi previsti dal presente capitolato, si impegna a realizzare e mettere in opera a tutte proprie cure e spese, con riferimento alla superficie del lotto aggiudicato, gli impianti necessari per l'espletamento delle affissioni oggetto della presente concessione nonché di quelle di carattere istituzionale e comunque non commerciali di pertinenza del Comune risultanti, secondo quanto previsto dal presente articolo, dall'aumento di gara sulla base d'asta.

E' inoltre a carico della concessionaria la realizzazione e manutenzione degli impianti per le affissioni funebri che saranno realizzate previa intesa con il Comune.

Tali impianti dovranno essere realizzati, entro giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione dell'aggiudicazione a pena di decadenza, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 delle Norme tecniche di attuazione degli impianti pubblicitari ed affissionistici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20.04.2006 modificata con deliberazione n. 53/2006 e secondo la tipologia risultante dalla relativa scheda tecnica degli impianti facente parte di dette norme tecniche ed allegata al presente capitolato sotto la lettera "E".

Di tali impianti la ditta concessionaria assumerà anche l'onere della manutenzione tanto straordinaria quanto ordinaria durante l'intero periodo.

Prima dell'immissione in attività, a cura dell'UTC si provvederà al collaudo dei manufatti forniti, anche con riferimento alle modalità di installazione che dovrà essere effettuata a perfetta regola d'arte e secondo le norme di sicurezza.

Tutti gli impianti realizzati per l'esercizio dell'attività rimarranno alla scadenza di proprietà del Comune senza che la ditta concessionaria possa vantare alcun diritto, rimborso o indennizzo.

Poiché la gara per l'affidamento avrà luogo in aumento rispetto alla misura in mq. stabiliti in ciascun lotto, secondo quanto previsto dal successivo art. 6, gli ulteriori impianti risultanti a seguito dell'aumento saranno utilizzati dal Comune per l'esecuzione, con propri mezzi, delle affissioni istituzionali e comunque non commerciali che restano a carico del Comune stesso ed al di fuori dalla presente concessione. Anche di tali impianti, che comunque resteranno di proprietà dell'Amministrazione comunale sin dal momento della fornitura, i concessionari assumono uguale obbligo di installazione e manutenzione, riservandosi tuttavia il Comune di destinarne una parte al magazzino per scorta ovvero per gli usi connessi al servizio elettorale, esonerando in questo caso i concessionari dalla installazione. Anche per tali impianti si provvederà preventivamente al collaudo.

Nel caso che nel corso della concessione il Comune ritenesse, su richiesta dei concessionari, di incrementare la superficie complessiva per le pubbliche affissioni, comunque nei limiti massimi di cui all'art. 25 delle citate norme tecniche di attuazione, il concessionario dovrà realizzare, quale incremento di corrispettivo, gli ulteriori impianti nei siti che saranno indicati dal Comune. In questo caso dovranno essere eseguiti anche impianti aggiuntivi a vantaggio degli usi del Comune nella misura pari all'aumento d'asta praticato in sede di aggiudicazione.

I concessionari per l'esecuzione delle affissioni richieste dai privati nell'ambito del lotto aggiudicato a ciascuno riscuoteranno, trattenendolo interamente a proprio vantaggio, il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura in vigore presso il Comune di Ragusa alla data dell'emanazione del bando di gara e secondo le norme in vigore secondo la legge, il regolamento comunale e la tariffa.

Essendo il servizio svolto nell'interesse del Comune, il concessionario non dovrà pagare per tali impianti TOSAP o tributo eventualmente equivalente.

ART. 6

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Per l'espletamento della gara necessaria per l'affidamento, sono formati n. 4 lotti (allegati A, B, C, D) nei quali sarà effettuata l'attività oggetto del presente capitolato da ciascun aggiudicatario. Tali lotti, per complessivi mq. 1750 (pari alla superficie in atto stabilita per le affissioni a carattere commerciale oggetto della presente concessione), risultano omogenei tanto sotto l'aspetto della zonizzazione quanto della tipologia.

Nella gara da svolgere la base d'asta sarà costituita dalla realizzazione degli impianti pubblicitari nella misura pari a quella coperta da ciascun lotto.

La gara avrà luogo in aumento dei mq. di impianti da fornire: gli impianti oggetto dell'aumento saranno utilizzati dal Comune secondo quanto previsto al superiore art. 5.

Ciascuna ditta interessata potrà concorrere per più di uno dei lotti ma potrà aggiudicarsi soltanto uno di essi. L'offerta proposta dovrà essere, a pena di esclusione, uguale per tutti i lotti per i quali la ditta concorre.

Al fine di individuare la ditta aggiudicataria di ciascuno dei lotti, dopo l'apertura dei plichi le offerte saranno poste in ordine decrescente (in ragione cioè della maggiore convenienza per il Comune) e in riunione collegiale ciascuna ditta ammessa effettuerà la scelta seguendo l'ordine dettato dalla maggiore convenienza dell'offerta per il Comune.

Ove, in ragione del numero delle ditte partecipanti, alcuno dei lotti dovesse risultare deserto, per i lotti residui alle ditte sarà data possibilità di scegliere, in ragione della posizione occupata nella superiore graduatoria delle offerte, ulteriore lotto fino all'esaurimento dei lotti messi a gara.

ART. 7

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato il concessionario costituisce all'atto della stipula del contratto una fideiussione bancaria a favore del Comune per tutta la durata dall'appalto pari al costo presunto degli impianti a base d'asta che verrà determinato nel bando di gara.

ART. 8

VARIAZIONE TARIFFA

Il concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale o disposte dalla Legge. L'inosservanza di tale norma comporta, nei casi più gravi, la decadenza dell'appalto.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa.

Qualora durante l'appalto dovessero essere apportate per legge variazioni in aumento alle tariffe che determinassero determinare maggiori introiti complessivamente superiori del 5% il concessionario dovrà versare al Comune un canone fisso pari alla intera misura dell'aumento.

ART. 9

CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici quindi obbligatori, e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, pena l'applicazione di sanzioni anche di natura penale.

ART. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario con il presente capitolato tra l'altro si obbliga:

- a)** ad applicare il D.Lgs n. 507/93 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- b)** ad applicare il Regolamento comunale e la tariffa deliberati dal Consiglio Comunale;
- c)** a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente all'Amministrazione Comunale;
- d)** a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune crederà di eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie i dati che gli saranno richiesti;
- e)** ad impiantare e tenere aggiornato lo schedario delle attività affissionistiche svolte con le indicazioni relative all'ubicazione, all'importo ed alla scadenza di essa;
- f)** a denunciare al Comune le eventuali infrazioni in cui venisse ad incorrere chiunque, alle disposizioni vigenti nel regolamento comunale in materia di affissioni per i provvedimenti di competenza;
- g)** a fornire al Comune con oneri a carico dello stesso concessionario, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il personale necessario per la defissione dei manifesti affissi al di fuori degli spazi assegnati, in ragione di n. 1 unità per ogni lotto aggiudicato.
- h)** A trasferire a scadenza della concessione al Comune l'archivio informatico dei contribuenti e degli impianti riservati alle affissioni, delle riscossioni effettuate, e comunque ogni altro dato o notizia o documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. La riconsegna degli impianti dovrà avvenire con apposito verbale e previo sopralluogo di personale del Comune.

ART. 11 PERSONALE

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il personale incaricato per l'espletamento del servizio ed indicarne i successivi cambiamenti.

Tutto il personale della Ditta appaltatrice dovrà essere retribuito dalla stessa, senza alcun onere per il Comune applicando i relativi contratti di lavoro e comunque ottemperando agli obblighi di natura fiscale, assistenziale e previdenziale previsti.

Gli incaricati della concessionaria dovranno essere provvisti di tessera di riconoscimento dal Comune.

ART. 12 DOMICILIO DELLA DITTA E UFFICIO

La Ditta concessionaria dovrà eleggere il proprio domicilio per tutta la durata dell'appalto, presso il Comune e dovrà tenere aperto, nel territorio del Comune un recapito sulla porta del quale dovrà essere apposta un'insegna con scritta "Agenzia Affissioni....."

La stessa indicazione dovrà risultare in tutti gli impianti di pertinenza di ciascuna concessionaria.

ART. 13 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Ditta concessionaria è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio sia in sede civile che penale.

A tale fine ha l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di stipulare polizza di assicurazione per la responsabilità civile per massimali adeguati e comunque non inferiori ad € 1.000.000,00. Di tale polizza e delle relative quietanze periodiche il concessionario esibirà al Comune copia.

ART. 14

VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale ha il potere a mezzo di propri organi di attivare ogni forma di controllo e di esame degli atti d'Ufficio sotto il controllo diretto del responsabile del settore 3°, che in proprio o a mezzo di altro personale da lui delegato, potrà disporre verifiche, ispezioni ecc.

Il concessionario od il suo incaricato dovranno tenersi a disposizione degli uffici Comunale per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno.

ART. 15

GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto del D.Lgs n.507/93 e al D.M.26/04/1994.

Il concessionario dovrà farsi carico di disporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, i registri, bollettari e quant'altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno, unitamente ai rendiconti contabili per gli opportuni controlli e conservazione negli archivi comunali.

ART. 16

SERVIZI A TARIFFA RIDOTTA

Il concessionario si impegna ad eseguire, ove richiesta, anche l'affissione dei manifesti per i quali la legge prevede la applicazione di riduzione della tariffa

ART. 17

PENALITA'

Il Comune, nella persona del Dirigente responsabile delle entrate tributarie settore 3°, ove accerti mancanze nello svolgimento del servizio, applicherà una penale nella misura non inferiore ad € 50 per infrazioni ritenute a proprio giudizio insindacabile lievi e non superiore ad € 500 se ritenute gravi. Le stesse saranno contestate al concessionario nei termini e nei modi di legge ed applicate a seguito di accertata carenza di giustificati motivi.

Sono fatti salvi i casi di decadenza da esperire dopo aver notificato in precedenza gli addebiti all'appaltatore di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 507/93.

ART. 18

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs,15/11/1993 n. 507, al D.M. 26/04/1994, al D.Lgs. 15/12/1997 n.

446, al D.M. 11/09/2000 n. 289 e successive loro modifiche e integrazioni, nonché ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali vigenti od emanande.

Tutte le spese del contratto e quelle ad esso successive e conseguenti nonché quelle del personale, del materiale sono a carico del concessionario.

Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. n. 507/93 del Regolamento Comunale.

ART 19 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Ragusa.

ART. 20 NORME FINALI

Il concessionario subentra al Comune, ove previsto, in tutti i i diritti ed obblighi a assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme di cui al Capo II del d. l.vo n. 507/93 e succ. mod. e int.